

# STUDIO LEGALE DEHÒ MASSERELLI

---

*Associazione professionale*

Via Magellano, 38 – 20052 Monza (MI) – Tel. 0392326734 – Tel/Fax. 0392329860

Corso di Porta Vittoria, 17 – 20122 Milano – Tel/Fax 0254019398

E-mail: [studio.legale@sldm.it](mailto:studio.legale@sldm.it) – Sito: [www.sldm.it](http://www.sldm.it)

C.F./P.IVA 02857140962

Associati:

Avv. Carla Dehò

Avv. Barbara Masserelli

Collaboratori:

Avv. Giovanna Dehò

Avv. Erika Sporchia

Dott.ssa Antonietta Vezzaro

Dott.ssa Francesca Pennati

---

Via posta elettronica

---

A tutti i Clienti

Loro indirizzi

Monza, 18 luglio 2008

**Oggetto: Tassazione sostitutiva straordinari e premi produttività.**

E' stato pubblicato, nella G.U. n.124 del 28 maggio 2008, il D.L. 27 maggio 2008 n.93 contenente "disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", entrato in vigore il 29/05/2008 ed in attesa della conversione in Legge a pena di decadenza entro il 29.07.2008.

In particolare, si segnala che ai sensi dell'articolo 2 del decreto, a titolo sperimentale per il semestre 1 luglio – 31 dicembre 2008, si applicherà un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, sulle seguenti somme **erogate** a livello aziendale, entro il limite di Euro 3000 lordi (al lordo dell'imposta 10%), **salva espressa rinuncia del lavoratore:**

- Per prestazioni di lavoro straordinario **effettuate** nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2008;
- Per prestazioni di lavoro supplementare, ovvero prestazioni rese in funzione di clausole elastiche, **effettuate** nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2008, con esclusivo riferimento ai contratti part-time stipulati entro il 28 maggio 2008;
- Per i premi **erogati** nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2008, in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

La disposizione riguarda **i lavoratori dipendenti** da aziende private il cui SOLO reddito da lavoro dipendente non abbia superato nel 2007 l'importo di Euro 30.000 (valore desumibile dal modello CUD/2008 redditi 2007).

Si deve fare riferimento al reddito complessivo di lavoro dipendente a norma dell'art. 49 del Tuir, compresi i redditi da pensione e assegni ad esse equiparati.

Si evidenzia che in caso di rilascio di un unico modello CUD, relativo sia a redditi di lavoro dipendente sia a redditi di lavoro assimilato (co.co.pro.), dovrà essere preso in considerazione UNICAMENTE il reddito relativo al rapporto di lavoro dipendente escludendo, dunque, il reddito indicato nelle annotazioni codice AI (redditi di lavoro assimilato).

# STUDIO LEGALE DEHÒ MASSERELLI

---

*Associazione professionale*

Via Magellano, 38 – 20052 Monza (MI) – Tel. 0392326734 – Tel/Fax. 0392329860

Corso di Porta Vittoria, 17 – 20122 Milano – Tel/Fax 0254019398

E-mail: [studio.legale@sldm.it](mailto:studio.legale@sldm.it) – Sito: [www.sldm.it](http://www.sldm.it)

C.F./P.IVA 02857140962

Associati:

Avv. Carla Dehò

Avv. Barbara Masserelli

Collaboratori:

Avv. Giovanna Dehò

Avv. Erika Sporchia

Dott.ssa Antonietta Vezzaro

Dott.ssa Francesca Pennati

---

Allegate alla presente trasmettiamo, se ricorre il caso, le dichiarazioni intestate da far sottoscrivere ai dipendenti in forza nel 2007 con un reddito da lavoro dipendente inferiore ad Euro 30.000 e ai dipendenti assunti nel primo semestre del 2008 (allegato FAC – SIMILE in bianco ALLEGATO 1)

Si tratta di una “dichiarazione di responsabilità” con la quale il lavoratore attesta il possesso dei requisiti *in relazione al suo reddito complessivo di lavoro dipendente* ed eventualmente esprime la *rinuncia* al beneficio della tassazione sostitutiva.

Alleghiamo, inoltre, un fac simile della dichiarazione da far sottoscrivere ad ogni dipendente neo assunto a partire dal luglio 2008 (ALLEGATO 2), i quali dovranno anche attestare le eventuali somme, già percepite nel precedente rapporto di lavoro dipendente, che hanno già scontato la tassazione con imposta sostitutiva al 10%. Detta dichiarazione si rende necessaria, al fine del calcolo del limite complessivo di 3000 euro lorde in capo a ciascun contribuente.

E' stato istituito il codice tributo 1053 per il versamento dell'imposta sostitutiva, e l'agenzia delle Entrate ed il Ministero hanno emanato una circolare congiunta (Circolare n. 49 del 11/07/2008) che tuttavia non chiarisce completamente i dubbi interpretativi della norma. Torneremo a breve sull'argomento in particolare con alcune precisazioni in merito alle somme da considerare a tassazione agevolata.

## **IMPONIBILITA' EROGAZIONI LIBERALI**

Comunichiamo, inoltre, che con il D.L. 27 maggio 2008 n. 93 è **stata soppressa la lettera b) del comma 2 art. 51 DPR n.917/86** che prevedeva l'esclusione dal reddito:

- 1) delle erogazioni liberali concesse, in occasione di festività o ricorrenze, alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo di imposta ad Euro 258,23,
- 2) dei sussidi concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente
- 3) e di quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.

**Tali erogazioni, pertanto, diventano imponibili sociale e fiscale**, se erogate successivamente al 29/05/2008.

Rimaniamo a disposizione per qualsivoglia ulteriore necessità.

Cordiali saluti.

Avv. Barbara Bassarelli

Avv. Carla Dehò